

(costituito da n. 7 pagine complessive)

Linee guida concernenti modalità e termini di comunicazione, per via telematica - tramite il Sistema del turismo della Regione Lazio www.visitlazio.com-, degli arrivi e delle presenze alla Regione Lazio e all'Amministrazione provinciale competente per territorio, da parte dei soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale

(L.R. n. 13/2007, artt. 28 e 31, come modificati dalla L.R. n. 17/2011).

Premesse

L'art. 20 della LR 13/2007 (Organizzazione del sistema turistico laziale) ha istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, l'Osservatorio regionale del Turismo, al fine di monitorare il settore turistico attraverso l'acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni e dei dati statistici relativi al flusso tra domanda e offerta turistica regionale.

Con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 444 del 30/9/2011 sono state individuate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale del turismo e i compiti di seguito indicati, al fine di fornire uno strumento di conoscenza a supporto della programmazione e pianificazione regionale di settore:

- la raccolta e l'analisi dei dati relativi ai flussi turistici nella Regione con cadenze e modalità in collaborazione con Province e Comuni;
- la realizzazione di indagini congiunturali periodiche presso le strutture ricettive, mirate a monitorare l'andamento e le dinamiche dei flussi turistici nella Regione e a valutare tendenze, ciclicità e fabbisogni del settore;
- l'elaborazione di ricerche specifiche di approfondimento su tematiche e fenomeni di particolare rilevanza per il contesto regionale, ivi compreso il monitoraggio delle attività realizzate;
- la comunicazione e la diffusione delle informazioni, derivanti dalle attività di ricerca, l'analisi e l'elaborazione dei dati, tramite la redazione di rapporti e documenti e l'utilizzo di idonei e diversificati strumenti di divulgazione (internet, media, materiali vari).

La Legge Regionale n. 17/2011 (BURL n. 48 del 28/12/2011) ha recentemente modificato gli artt. 28 e 31 della Legge Regionale n. 13/2007, prevedendo l'obbligatorietà della trasmissione telematica alla Regione Lazio dei dati sui flussi turistici (in particolare su arrivi e presenze nelle strutture ricettive), in coerenza con le riforme per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione, rivolte al miglioramento del funzionamento in termini di economicità, efficienza e efficacia, attraverso lo sviluppo di sistemi informativi pubblici.

In particolare l'art. 28, comma 1, della L.R. n. 13/2007 - così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) della citata L.R. n. 17/2011 - prevede che tutti i soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo siano tenuti a comunicare per via telematica, gli arrivi e le presenze alla Regione e all'Amministrazione provinciale competente per territorio, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

L'art. 28, comma 1/bis, della L.R. n. 13/2007 - comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b) della L.R. n. 17/2011 - prevede inoltre che la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 17/2011, adotti con propria deliberazione specifiche Linee guida concernenti modalità e termini

delle comunicazioni di cui al suddetto comma 1 dell'art. 28, al fine di garantire uniformità su tutto il territorio regionale.

Nel settore turistico, come è noto, l'attività di programmazione e pianificazione delle politiche pubbliche richiede la tempestiva e costante conoscenza di informazioni certe, attendibili, omogenee e confrontabili sui flussi turistici del territorio. Quanto sopra è realizzabile solo attraverso l'informatizzazione delle procedure di raccolta dei dati, in sostituzione degli attuali sistemi, caratterizzati finora, e per la maggior parte, da acquisizione in formato cartaceo (mediante invio via fax dei Modelli ISTAT C/59 dalle strutture turistiche) e, per una parte residuale, tramite sistemi informatici locali.

In attuazione delle suddette modifiche legislative, la Regione Lazio ha realizzato, con il supporto tecnico di LAZIOcrea spa, e messo a disposizione un nuovo Sistema informativo per la raccolta e la gestione dei dati relativi ai movimenti turistici nel territorio regionale. La Regione Lazio si avvale, per la gestione del Sistema informativo sui dati relativi ai movimenti turistici nel territorio regionale, della collaborazione di LAZIOcrea spa, società strumentale della Regione che ha, tra i propri obiettivi, la promozione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche del territorio regionale in attuazione della LR 20/2001 (Norme per la promozione della costituzione della società regionale per l'informatica).

Il Sistema informativo, già disponibile gratuitamente on line sul sito www.visitlazio.com, consente a tutti i soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo l'invio telematico alla Regione dei dati richiesti dal Modello ISTAT C/59 e, in particolare, dei dati sulle presenze giornaliere.

La trasmissione dei dati per via telematica, attraverso un unico Sistema informativo, di supporto all'Osservatorio regionale per il Turismo, avrà ricadute estremamente positive sull'acquisizione, sulla gestione, sull'elaborazione e sulla divulgazione delle informazioni sui movimenti turistici nel territorio laziale e sulla conoscenza dell'andamento del settore.

Le presenti Linee guida definiscono, in attuazione dell'art. 28, comma 1/bis, della L.R. n. 13/2007, le modalità e i termini di comunicazione per via telematica - tramite il Sistema del turismo della Regione Lazio, www.visitlazio.com- degli arrivi e delle presenze alla Regione Lazio e all'Amministrazione provinciale competente per territorio, da parte dei soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

I. Modalità e termini di comunicazione dei dati per via telematica

L'accesso al Sistema informativo per la trasmissione telematica, da parte di tutti i soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, dei dati sui movimenti turistici, contenuti nel Modello ISTAT C/59, avviene tramite il Sistema del turismo della Regione Lazio, www.visitlazio.com, dotato di una apposita area dedicata.

Il Sistema consente agli operatori di adempiere agli obblighi di legge con tempestività e, soprattutto senza oneri a carico delle rispettive aziende, sia tramite l'inserimento on line dei dati contenuti nel Modello ISTAT C/59, attraverso il collegamento via internet alla procedura informatica regionale, sia tramite l'importazione telematica dei dati dal Modello ISTAT C/59 per le strutture che utilizzano un proprio programma gestionale.

Nel corso del 2012, è prevista una prima fase iniziale di utilizzazione del Sistema informativo per la comunicazione per via telematica dei dati relativi ai movimenti turistici, secondo le tipologie di strutture e le scadenze temporali, di seguito indicate:

Tipologie di strutture	Scadenze per la registrazione sul Sistema informativo regionale e la trasmissione telematica dei dati
<ul style="list-style-type: none"> - tutti gli alberghi, contrassegnati con 5 stelle lusso e 5 stelle; - tutti gli alberghi contrassegnati con 4 stelle; - tutti gli alberghi contrassegnati con 3 stelle. 	15 Luglio 2012
<ul style="list-style-type: none"> - tutti gli alberghi contrassegnati con 2 stelle; - tutti gli alberghi contrassegnati con 1 stella; - motel; - residenze turistico-alberghiere; - campeggi; - villaggi turistici 	15 Settembre 2012
<ul style="list-style-type: none"> - bed & breakfast; - alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale; - affittacamere; - case per ferie; - ostelli della gioventù; - alloggi agro-turistici; - rifugi montani. 	15 Novembre 2012

Durante la fase iniziale, tutti i soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo verranno informati e sensibilizzati ad utilizzare il Sistema informativo, da parte della Regione Lazio, anche attraverso l'Agenzia regionale del turismo e con la collaborazione degli Enti Locali (Province e Comuni) e delle Associazioni di categoria.

Decorsi i termini sopra indicati, la trasmissione telematica dei dati diventerà obbligatoria per tutti i soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo.

Si precisa inoltre che la rilevazione e la registrazione dei dati hanno cadenza giornaliera come previsto dalle vigenti normative. I dati devono essere trasmessi on line attraverso il Sistema informativo possibilmente entro le 24 ore successive al giorno di riferimento.

In ogni caso, considerato che l'Ufficio del Sistema Statistico Regionale deve trasmettere i dati all'ISTAT entro la fine del mese successivo a quello di rilevazione, i dati relativi all'intero mese devono essere trasmessi on line entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.

La mancata trasmissione dei dati per via telematica comporterà, ai sensi dell'art. 31, comma 11 della L.R. n. 13/2007, l'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo punto V.

II. Destinatari delle Linee guida e utenti del Sistema informativo

Le presenti Linee guida sono rivolte a tutti i soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, nonché agli Enti locali (Province e Comuni) e alle Associazioni di categoria, al fine di assicurare la piena e completa conoscenza del Sistema informativo per la trasmissione telematica dei dati, l'uniformità delle procedure di utilizzazione del Sistema stesso e l'espletamento delle attività istituzionali di rilevazione dei dati sui movimenti turistici.

La gestione degli accessi al Sistema informativo per la raccolta e la gestione dei dati relativi ai movimenti turistici nel territorio regionale consentirà, alla struttura regionale competente in materia di turismo, di accreditare le seguenti tipologie di utenti per l'accesso alla banca dati regionale:

– tutti i soggetti titolari di autorizzazione o i gestori di esercizio ricettivo, previa registrazione attraverso l'apposita procedura informatica (di cui al successivo punto III), per consentire:

a) l'inserimento on line dei dati contenuti nel Modello ISTAT C/59;

b) in alternativa, l'importazione telematica dei dati del Modello ISTAT C/59 da un file in formato xml per le strutture che utilizzano un proprio programma gestionale.

– le Province per l'accesso e la consultazione dei dati relativi all'ambito territoriale di propria competenza per consentire l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4, comma 3, lettere a) e b) della L.R. n. 13/2007, nonché all'art. 31 della medesima L.R. n. 13/2007. A tal proposito, ciascuna Provincia individuerà la struttura provinciale e i soggetti referenti per l'accesso e la consultazione della banca dei dati relativi all'ambito provinciale, inoltrando apposita richiesta di abilitazione alla struttura regionale competente in materia di turismo.

– i Comuni per l'accesso e la consultazione dei dati relativi all'ambito territoriale di propria competenza per consentire l'espletamento dei compiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e comma 3, lettere a) e b) della L.R. n. 13/2007. A tal proposito, ciascun Comune individuerà la struttura comunale e i soggetti referenti per l'accesso e la consultazione della banca dei dati relativi all'ambito comunale, inoltrando apposita richiesta di abilitazione alla struttura regionale competente in materia di turismo.

In riferimento alla registrazione e al trattamento dei dati statistici ogni soggetto abilitato all'accesso, è tenuto a rispettare le norme vigenti relative al rispetto della privacy e del segreto statistico. Pertanto sono assolutamente vietate la diffusione e la pubblicazione dei dati in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.

Si rammenta che l'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) conduce la rilevazione dei dati sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi in attuazione del Programma Statistico Nazionale, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 Marzo 2011. L'indagine si riferisce a tutte le strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere) operanti sul territorio nazionale e, a partire dai dati riferiti al mese di Gennaio 2012, viene svolta nel rispetto del Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 Luglio 2011, relativo alla raccolta dei dati statistici nel settore del turismo.

L'Ufficio del Sistema Statistico Regionale della Regione Lazio ha l'obbligo di trasmettere i dati all'ISTAT che provvederà alla validazione e alla successiva diffusione dei dati statistici ufficiali.

III. Procedure per la trasmissione e la gestione telematica dei dati da parte dei soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo

Le procedure operative per la trasmissione e la gestione telematica dei dati da parte dei soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo sono dettagliatamente illustrate nella Guida operativa (Manuale utente C59 – Osservatorio Lazio) e nelle Video Guide, consultabili sul Sistema del turismo della Regione Lazio, www.visitlazio.com.

Per problematiche tecniche connesse all'inserimento dei dati e all'utilizzo del Sistema informativo è possibile contattare il seguente indirizzo e.mail: supportoradar@visitlazio.com

Il Sistema informativo consente di poter effettuare le seguenti operazioni:

a) Registrazione nell'area dedicata del Portale per ottenere le credenziali di accesso;

b) Compilazione e gestione on line dei dati relativi al profilo della struttura;

c) Gestione dei dati relativi ai movimenti giornalieri della struttura tramite: compilazione manuale on line del Modello ISTAT C/59; oppure, in alternativa, importazione dei dati dal programma gestionale della struttura, ove esistente;

- d) Gestione dei dati relativi ai movimenti mensili della struttura;
- e) Visualizzazione di statistiche sulla singola struttura.

a) Registrazione nell'area riservata del Portale per ottenere le credenziali di accesso

Tramite il Sistema del turismo della Regione Lazio www.visitlazio.com, è possibile accedere all'apposita area dedicata del Portale Trasmissione C/59 per avviare il processo di registrazione al Sistema informativo, compilando tutti i campi obbligatori relativi alla tipologia di struttura e attendendo il messaggio di conferma di avvenuta registrazione. Dopo aver ottenuto le credenziali di accesso e scelto una propria password, è possibile accedere all'area dedicata.

b) Compilazione e gestione on line dei dati relativi al profilo della struttura

Il Sistema informativo consente la compilazione, la modifica e la gestione on line dei dati sulla singola struttura relativamente alle seguenti categorie di informazioni:

- 1) Dati anagrafici (denominazione, partita IVA, codice fiscale, telefono, e.mail, fax, sito web, eventuale software gestionale);
- 2) Classificazione ISTAT (tipo esercizio; tipologia; sotto-tipologia; autorizzazione; n. autorizzazione) e classificazione regionale (tipo esercizio; tipologia; categoria esercizio);
- 3) Localizzazione della struttura (indirizzo; cap; provincia, comune) e visualizzazione su mappa;
- 4) Capacità (n. camere, n. posti letto e n. bagni) come da dichiarazione annuale ed effettivamente disponibili nel mese (ivi compreso il n. di giornate di apertura);
- 5) Responsabile dell'inserimento e della trasmissione dei dati (cognome, nome, posizione occupata, telefono, fax, e.mail);
- 6) Eventuali informazioni sui servizi offerti al turista (attrezzature, descrizione della struttura, carte di credito, prezzi, etc.);
- 7) Eventuali immagini da riprodurre sul Portale;
- 8) Codici della struttura da utilizzare per l'invio dei file xml;
- 9) Gestione e modifica della password di accesso al Sistema.

c) Gestione dei dati relativi ai movimenti giornalieri della struttura tramite compilazione manuale on line del Modello ISTAT C59 oppure, in alternativa, tramite importazione dal programma gestionale della struttura, ove esistente

Attraverso il Sistema informativo è possibile inserire on line giornalmente tutti i dati sui movimenti della struttura (n. arrivi per paese di provenienza; n. partenze; etc.) ed eventuali informazioni aggiuntive. Il Sistema effettua automaticamente una serie di controlli di coerenza sui dati inseriti e consente di visualizzare la disponibilità giornaliera di camere e posti letto. Per le strutture dotate di un proprio programma gestionale, il Sistema offre la possibilità di importare il file generato dal gestionale, contenente i dati sui movimenti giornalieri previsti dal Modello ISTAT C/59. In tal modo si evita di inserire manualmente i dati.

d) Gestione dei dati relativi ai movimenti mensili della struttura

Il Sistema informativo consente alla singola struttura di trasmettere mensilmente i dati dopo aver inviato correttamente i dati giornalieri e di visualizzare la disponibilità mensile (n. camere disponibili e occupate; n.

posti letto; n. bagni; n. giornate di apertura) e i movimenti mensili (n. arrivi per provenienza dall'Italia o dall'estero; n. partenze; etc.).

e) Visualizzazione di statistiche sulla singola struttura

Il Sistema informativo consente alla singola struttura ricettiva di poter effettuare alcune statistiche periodiche, per anno e mese di rilevamento, e di visualizzarne i relativi grafici.

IV. Modalità di pubblicizzazione del Sistema informativo

Durante la prima fase di utilizzazione del Sistema informativo, la Regione Lazio provvederà ad individuare, con il supporto tecnico di LAZIOcrea spa, le modalità e gli strumenti più appropriati e capillari (ad es.: invio di comunicazioni per posta, per e.mail e/o di newsletter; pubblicità a mezzo stampa; organizzazione di incontri ad hoc, etc.) per garantire la conoscenza, presso gli operatori turistici del territorio regionale, del Sistema informativo per la raccolta e la gestione dei dati relativi ai flussi e pubblicizzarne l'utilizzo dalla fase iniziale fino a pieno regime.

Al fine di sensibilizzare al massimo tutti i soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, la Regione si avvarrà anche della collaborazione degli Enti Locali (Province e Comuni) e delle Associazioni di categoria.

V. Verifiche, controlli e sanzioni

L'articolo 31, comma 11 della L.R. n. 13/2007 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 17/2011) prevede che la mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai sensi dell'articolo 28 da parte delle strutture ricettive comporti la sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro.

Il comma 15 del medesimo articolo 31 stabilisce che le sanzioni, di cui al suddetto comma 11, siano irrogate dalla Provincia competente per territorio e che i relativi importi siano introitati e trattenuti dallo stesso Ente.

Al fine di assicurare l'uniformità delle procedure nel territorio regionale, l'articolazione e le modalità di applicazione delle sanzioni saranno successivamente concordate tra la Regione e le Province.

Per consentire alle Province le opportune verifiche in merito alla trasmissione dei dati da parte dei soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, la Regione Lazio fornirà a ciascuna Provincia un'utenza per l'accesso al Sistema informativo relativamente ai dati del proprio ambito provinciale.

La Regione provvederà altresì a segnalare alle Province eventuali criticità e carenze informative da parte dei soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, riscontrate in corso di esercizio del Sistema informativo.

VI. Riferimenti normativi

Per quanto riguarda l'organizzazione del sistema turistico laziale si fa riferimento alle seguenti normative:

- Legge Regionale n. 13 del 6/8/2007, Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;
- Legge Regionale n. 17 del 16/12/2011, Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14).

Per quanto riguarda il segreto statistico, la tutela della riservatezza e i diritti degli interessati si fa riferimento alla vigente normativa in materia, di seguito riportata:

- Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6/7/2011, relativo alle statistiche europee sul turismo;
- Decreto legislativo 6/9/1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni, Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica, artt. 6- bis (Trattamenti dei dati personali), 7 (Obbligo di fornire dati statistici), 8 (Segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), 9 (Disposizioni per la tutela del segreto statistico), 14 (Programma statistico nazionale);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7/9/2010, n. 166, Regolamento recante il riordino dell'Istituto Nazionale di Statistica;
- Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.L. 6/12/2011, n. 201, pubblicato su GU 6/12/2011, n. 284, convertito con modificazioni in Legge 22/12/2011, n. 214, art. 2 (Finalità), art. 4 (Definizioni), artt. 7-10 (Diritti dell'interessato), art. 13 (Informativa), artt. 28-30 (Soggetti che effettuano il trattamento), artt. 104-110 (Trattamento per scopi statistici o scientifici);
- Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (all. A3 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lga. 30/6/2003, n. 196);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/3/2011, Approvazione del Programma Statistico Nazionale per il triennio 2011-2013 (s.o. n. 181, GU del 2/8/2011, serie generale).

Per quanto riguarda, in particolare, il trattamento dei dati personali si fa riferimento al Regolamento regionale n. 1 del 6/9/2002, Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, Capo V (Trattamento dei dati personali) artt. 473-498 e successive modificazioni ed integrazioni.